

ALLEGATO ALLA D.G.C. N. 46 DEL 2 MAGGIO 2018  
**COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO**

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE**

**DELL'AREA SOSTA CAMPER**

APPROVATO CON D.C.C. N. 7  
DEL 26 APRILE 2011



## ARTICOLO 1.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, in seguito citata come "area camper", sita in Villar Focchiardo, lungo la strada comunale denominata Via Fratta. Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, *destinato allo scarico delle acque reflue delle autocaravan.*

## ARTICOLO 2.

*La materia oggetto del presente regolamento è disciplinata da:*

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Legge Regione 31/08/1979 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.
- La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

## ARTICOLO 3.

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente". Non sono permessi altri sistemi di campeggio. I trasgressori saranno immediatamente allontanati. L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D. Lgs. 285/1992.

## ARTICOLO 4.

*L'area è attrezzata per ospitare un numero massimo di 30 autocaravan.*

## ARTICOLO 5.

La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 18 comma 2 della L.R. 54/1979 e l'immediato allontanamento dei trasgressori.



## ARTICOLO 6.

Sono consentiti campeggi mobili di autocaravan organizzati da enti ed associazioni senza scopo di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 10 giorni. Il responsabile dell'ente o dell'associazione presenta al Sindaco, richiesta in carta libera recante le seguenti generalità, i dati concernenti l'associazione, le finalità specifiche per cui si richiede l'autorizzazione, la durata dell'iniziativa, il numero delle autocaravan previste, l'impegno ad osservare le disposizioni dettate dal Comune per l'utilizzazione dell'area camper. Ai sensi dell'art. 56 della Legge Regione Piemonte 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi di cui al comma precedente. La violazione di quanto disposto nei commi precedenti comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 18, comma 3 della L.R. 54/1979 e l'allontanamento immediato dei trasgressori.

## ARTICOLO 7.

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. I veicoli devono essere parcheggiati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area. È vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. È infine vietato sostare nei pressi della fontana pubblica dell'area camper, in modo da ostacolare le manovre delle autocaravan per il rifornimento idrico.

## ARTICOLO 8.

Nell'area di sosta è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi domestici, non è consentito il rifornimento idrico dei camper. I rubinetti della fontana e dei lavandini devono rimanere aperti solo per il tempo strettamente necessario all'uso suddetto.

## ARTICOLO 9.

È assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi liberi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate; lo sradicamento dell'erba; lo spoglio e l'abbattimento degli alberi; l'arrampicamento sugli stessi; l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola; il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dei mezzi; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale; la sosta prolungata dei mezzi con il motore acceso. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale e del soggetto gestore, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.



I menzionati divieti sono da intendersi contemperati con le specifiche competenze sindacali, nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.

#### ARTICOLO 10.

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe allegate al presente regolamento. L'utente è tenuto a tenere esposta in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta e l'ora di inizio della stessa.

*L'Associazione Camper Club Villar Focchiardo e/o il soggetto gestore possono applicare, per i propri soci e non, eventuali sconti sulle tariffe di cui al precedente comma. Tali tariffe possono essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale, sentita l'associazione e/o il soggetto gestore.*

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

#### ARTICOLO 11.

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

#### ARTICOLO 12.

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 278 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper. *Lo scarico delle acque reflue è a pagamento, in base alla tariffa allegata al presente regolamento. L'Associazione Camper Club Villar Focchiardo e/o il soggetto gestore possono applicare, per i propri soci e non, eventuali sconti sulla tariffa. La tariffa potrà essere aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il soggetto gestore.*

Le autocaravan possono procedere all'approvvigionamento dell'acqua ed allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto nei giorni e secondo gli orari individuati *dalla Giunta Comunale in accordo con il soggetto gestore.*

I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 11, comma 1, del presente regolamento.

#### ARTICOLO 13.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

*La vigilanza sulla corretta e puntuale applicazione delle disposizioni del presente regolamento viene esercitata, oltre che dalla polizia municipale, dai soci dell'associazione Camper Club Villar*



occhiardo, dagli addetti del soggetto gestore e/o da operatori. Tutti i singoli soggetti dovranno essere formalmente autorizzati dal Comune di Villar Focchiardo.  
Salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di codesto regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

#### ARTICOLO 14.

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.

#### ARTICOLO 15.

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

